



COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

OGGETTO :

CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco	Sì
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco	Sì
3. NESCI VANESSA - Consigliere	Giust.
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5. BORGONDO ENRICO - Presidente	Sì
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere	Sì
7. ROSMO CHIARA - Consigliere	Sì
8. LIFREDI LUCA - Consigliere	Sì
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere	Sì
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere	Sì
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere	Sì
13. MASSA GABRIELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

Comune di Crescentino

PROVINCIA DI VC

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.46 DEL 19/12/2016

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

PREMESSO

- che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell'Interno , d'intesa con il Ministro dell'Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato -Città ed autonomie locali , in presenza di motivate esigenze.

La Legge di bilancio 2017 approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, al comma 454 fissa per l'anno 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017. Il comma 455 differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli enti locali (DUP) per l'esercizio finanziario 2017.

Pertanto il differimento per Deliberazione del Bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, di conseguenza sono prorogati alla stessa data 28 febbraio 2017 i termini per l'approvazione delle tariffe dei tributi locali.

- che l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

- che con la Legge n. 147 del 27/12/2013 Legge di Stabilità 2014 è stata istituita dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- TARI (tributo servizio rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il c.704 dell'art. 1 della Legge n 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 (TARES)

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso, dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Regolamento di istituzione della IUC approvato con delibera di C.C. n 35 del 03.09.2014

VISTO le legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI quanto di seguito elencato:

- a) art. 1 comma 14 legge n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 30 dicembre 2015: "viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9)) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1,A8 E A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9"
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "(c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento>>";
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari imbullonati: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro" di vite "tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) : comma 26 "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"

VISTO il comma 42 della legge di Bilancio 2017 approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016, che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato:

- servizi cimiteriali
- patrimonio
- servizi culturali
- illuminazione pubblica
- verde pubblico
- manutenzione strade

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000 n. 267;

PROPONE

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) anno 2017;
 - **ALIQUOTA 1,5 per mille** – abitazione principale e pertinenze (categorie catastali A1-A8-A9) – altri fabbricati – aree edificabili- beni merce (L.208/2015, comma 14 lett.c)
 - **ALIQUOTA 1 per mille** – Categoria catastale D/10 fabbricati strumentali
2. **di stabilire che la quota dell'occupante è azzerata se l'unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**
3. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di modificare l'art. 13 comma 5 del Regolamento IUC e di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta per un totale previsto di **Euro 400.000,00**

SERVIZI INDIVISIBILI		
Art. 1 comma 682 lett. b 2 Legge 147/2013		
CAPITOLI		2017
1156 1	GESTIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE	79.000,00
1156 2	VIGILANZA NOTTURNA	8.500,00
1156 4	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	36.000,00
1417/1	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	75.000,00
1474 1	FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO	7.500,00
1476 1	BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.500,00
1934 1	RIMOZIONE NEVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000,00
1937	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	86.000,00
1901 1	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	4.500,00
1808 1	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.000,00
1656 1	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00
	TOTALE	400.000,00

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Portale del Federalismo Fiscale;
7. di pubblicare il Regolamento modificato sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali;

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, della proposta di deliberazione che si intende approvare.

Li, 19/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Marilena Cestariolo

In originale firmato

Il **Responsabile di Servizio, Rag. Marilena Cestariolo**, illustra la proposta di deliberazione.

Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria.

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa,

Consiglieri assenti uno,
Con un Consigliere astenuto (Massa),
Con nessun voto contrario,
Con n. 11 voti favorevoli,

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) anno 2017;
 - a. **ALIQUOTA 1,5 per mille** – abitazione principale e pertinenze (categorie catastali A1-A8-A9) – altri fabbricati – aree edificabili- beni merce (L.208/2015, comma 14 lett.c)
 - b. **ALIQUOTA 1 per mille** – Categoria catastale D/10 fabbricati strumentali
2. **di stabilire che la quota dell'occupante è azzerata se l'unità immobiliare viene destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**
3. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di modificare l'art. 13 comma 5 del Regolamento IUC e di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta per un totale previsto di **Euro 400.000,00**

SERVIZI INDIVISIBILI		
Art. 1 comma 682 lett. b 2 Legge 147/2013		
CAPITOLI		2017
1156 1	GESTIONE STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE	79.000,00
1156 2	VIGILANZA NOTTURNA	8.500,00
1156 4	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	36.000,00
1417/1	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	75.000,00
1474 1	FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO	7.500,00
1476 1	BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.500,00
1934 1	RIMOZIONE NEVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.000,00
1937	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	86.000,00
1901 1	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	4.500,00
1808 1	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.000,00
1656 1	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00
	TOTALE	400.000,00

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Portale del Federalismo Fiscale;
7. di pubblicare il Regolamento modificato sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BORGONDO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. 95 Reg. Pubbl.

Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 24/01/2017

Crescentino, li 24/01/2017

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Carla Parasacco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

24/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANNA ACTIS
CAPORALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio del Comune, dal 24/01/2017 al 08/02/2017. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima e' divenuta esecutiva il

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE ()